

(N. 2043)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PETTI e AGOSTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1957

Integrazione dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che il Consiglio di amministrazione della « Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » respinge le domande di ammissione al trattamento eccezionale di previdenza, sia degli iscritti che per la loro qualità di ex Senatori già godono del trattamento di quiescenza corrisposto dal Senato della Repubblica, sia dei Senatori che, essendo in carica, non godono ancora di tale trattamento.

Non si conoscono i motivi del rifiuto, giacchè la detta Cassa mantiene segreta la deliberazione di massima adottata dal suo Consiglio di amministrazione. Di conseguenza, non è dato neanche conoscere se il deliberato, oltre a negare la cumulabilità del trattamento di previdenza limitatamente al su esposto caso, incida benanche sul principio generale della cumulabilità del trattamento di previdenza concesso dalla Cassa a favore dei propri iscritti, con quello concesso o da concedere a favore dei parlamentari, nonostante che la cumula-

bilità risulti ormai chiaramente sancita dall'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, che, in sostituzione del decimo comma dell'articolo 33 della legge n. 6 del 1952, statuisce che « *il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 di detta legge non è subordinato alla cancellazione degli albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualitica e previdenziale* ».

E che tale ultimo inciso comprenda, secondo la *mens legis*, anche il trattamento di previdenza fatto o da farsi ai parlamentari, risulta chiaro dai resoconti delle discussioni che ebbero luogo in seno alle Commissioni di giustizia della Camera dei deputati e del Senato nelle rispettive sedute del 20 giugno e 19 luglio del 1956; in particolare modo dalla precisazione fornita dal relatore, onorevole Amatucci, all'onorevole Formichella.

Questi, infatti, nel dichiararsi favorevole alla proposta di legge, chiedeva al relatore

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se si fosse provveduto ad eliminare ogni perplessità riguardante la presunta incompatibilità tra l'appartenenza al Parlamento ed il diritto al trattamento di pensione da parte della Cassa degli avvocati; e ciò perchè, pure essendo noto che tale incompatibilità non esistesse, tuttavia detta Cassa, aveva rifiutato ad un Senatore la liquidazione della pensione, sotto lo specioso motivo della appartenenza al Parlamento. Ed il relatore testualmente rispondeva: « Posso tranquillizzare i colleghi su questo punto. La questione, infatti, è stata

superata mediante una modifica apportata dal Senato all'articolo 9 della proposta di legge che a sua volta modificava l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952 ».

Senonchè tale modifica non ha convinto la Cassa, che ha insistito ed insiste nella sua posizione negativa, con grave danno degli interessati.

Da ciò la opportunità di aggiungere, a solo scopo interpretativo, al detto articolo 9, la specifica disposizione di cui al seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

All'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, vanno aggiunte le seguenti parole: « , nonchè con le indennità stabilite dalla legge a favore dei membri del Parlamento, e con ogni assegno di natura previdenziale o mutualistica a favore degli stessi, in previsione della cessazione del mandato parlamentare ».